IL TRIBUNALE DI ASTI

riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

dott. **P. Rampini**	Pres.
dott. **M. Bottallo**	Giudice
dott. **P. Perfetti**	Rel. Est.

ha pronunciato il seguente:

DECRETO DI OMOLOGAZIONE

del concordato preventivo n. **5/2016** presentato da **Renato Casale Srl, con sede in Canale (CN), Corso Alba 59, 00936610047**, difesa dall'avv. Gianfranco Benvenuto, presso lo stesso elettivamente domiciliata;
per le seguenti ragioni:

PREMESSO

Dai documenti di causa risulta quanto segue:
in data 3.1.2017 Renato Casale Srl proponeva ricorso concordatario, venendo ammessa alla chiesta procedura con decreto del 4.5.2017.
La adunanza dei creditori veniva dapprima fissata al 12.9.2017, poi calendarizzata al 5.12.2017.
Per il 4.10.2017 era disposta, dal Tribunale, procedura competitiva, che conduceva alla aggiudicazione, a Sarmi Srl, della azienda di parte ricorrente (invero già condotta in locazione dalla stessa Sarmi) nonché alla aggiudicazione degli atri lotti, di cui alla proposta originaria.
In data 20.11.2017, Renato Casale depositava proposta modificativa, rispetto alla originaria prospettazione, allegando le seguenti circostanze sopravvenute:
"*Medio tempore si sono realizzate alcune circostanze da cui consegue una* ***modifica sostanziale della proposta di concordato****; in particolare:*
1. E' intervenuto l'apporto di ulteriore nuova finanza da parte di soggetti terzi per € 60.000,00;
2. Sono state raccolte le dichiarazioni di proroga della validità delle offerte di acquisto, con posticipazione del termine entro cui dovrà intervenire l'omologa, prima fissato al 31/12/2017;
3. E' mutata la composizione di attivo e passivo in seguito al riscatto dei beni in leasing ed all'esito della procedura competitiva." – cfr. ivi alla pag. 2.
Il Commissario Giudiziale – che già in data 20.10.2017 aveva depositato corposa relazione, mediante la quale riscontrava la fattibilità del piano, la non rilevabilità, dalla documentazione esaminata, di condizioni ostative alla omologa, nonché la convenienza della opzione concordataria, rispetto all'eventuale fallimento, **vedi ivi alle pagg. 148-152** – svolgeva nuova disamina – vedi nr. due relazioni, nelle date del 6.12.2017 e 10.5.2018 – giungendo infine ad evidenziare, nuovamente (**pagg. 84 e ss di relazione 10.5.2018**): A) la realizzabilità del piano; B) la minore vantaggiosità della alternativa fallimentare; il tutto, come per legge, al fine di consentire al ceto creditorio l'esercizio consapevole del diritto di voto.

In data 26.6.2018, si svolgeva adunanza dei Creditori, nel cui ambito (vedi verbale di udienza) il GD dava atto "*che hanno dichiarato di assentire al concordato creditori rappresentanti crediti per complessivi € 1.557.025,25. Poiché la totalità dei crediti chirografari ammessi al voto ammonta a €. 9.223.696,54, il Giudice Delegato richiama l'articolo 178 l.f. e riserva ogni successivo*

Firmato Da: LA ROSA CLOTILDE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 504b1ae485835afbd1fe68dab71bb3c5

provvedimento all'esito del decorso di giorni 20 dalla data odierna per le ulteriori espressioni di voto."

Con successiva informativa del 16.7.2018, il Commissario Giudiziale, previo riassunto delle posizioni creditorie, evidenziava "*il raggiungimento della maggioranza assoluta dei voti favorevoli (pari ad euro 4.726.392,35 contro un limite di legge di euro 4.604.001,04) ed il raggiungimento della maggioranza nelle classi B (fornitori) e C (Banche e società di leasing).*"

In data 21.11.2018 si teneva la udienza, finalizzata alla deliberazione sulla omologa del Concordato.

In detta sede parte ricorrente insisteva per le conclusioni già assunte, mentre il CG richiamava le argomentazioni già espresse nelle relazioni in atti, depositando inoltre memoria datata 18.11.2018.

La domanda di omologa deve esser accolta.

Dagli atti di causa emerge il raggiungimento delle maggioranze previste dalla legge, in una con il soddisfacimento delle percentuali di soddisfazione delle ragioni creditorie, necessarie alla omologa.

Risulta invero, altresì, che Agenzia delle Entrate abbia comunicato al CG la propria opposizione, sia pure, va notato, senza poi coltivarla alla udienza di discussione.

In ogni caso, le ragioni di opposizione non paiono condivisibili.

In particolare, risultano corrette le deduzioni svolte, sul punto, da parte ricorrente, e nella specie:

a) AE invoca il disposto di cui all'art. 182-ter LF, nella formulazione ante L. 232/016, opzione interpretativa che tuttavia contrasta con atti della stessa Amministrazione (Circolare 23.7.2018, richiamata in atti), nonché con le pronunce rese in materia dalla Corte di Cassazione (laddove si evidenzia che, nella determinazione della disciplina applicabile, deve aversi riguardo non già alla iniziale data di presentazione del ricorso, ma al momento della sottoposizione della proposta al voto);
b) Non emergono ragioni di censura, quanto alla formazione delle tre classi, che rispondono in verità ad oggettive ragioni di differenziazione, legate alla natura del credito inserito in ciascuna classe;
c) Il CG ha più volte ribadito (con percorso argomentativo che non desta ragioni di censura) la maggiore convenienza, sotto il profilo economico, della proposta concordataria, rispetto ad una ipotesi fallimentare; ha anche specificamente sottolineato, quanto alla svalutazione dei crediti verso la consociata di diritto romeno, SC Trans Casale Srl, che non vi sono ragioni, per censurare detta valutazione, né per riscontrarvi la sussistenza di atti in frode al ceto creditorio;

Si evidenzia peraltro che su tutti i punti sopra riassunti, Agenzia delle Entrate, non partecipando alla udienza di discussione sulla omologa, non ha ritenuto di replicare alle avverse difese.

In ultima analisi, i presupposti per concedere la omologa si riscontrano integralmente.

Può dunque farsi luogo alla liquidazione, in cui si sostanzia il piano concordatario.

Quanto alle modalità con cui il liquidatore deve operare, ed alle modalità con cui i commissari giudiziali devono sorvegliarne l'adempimento, è il Tribunale a dover determinare le une e le altre con il decreto di omologa, a norma – rispettivamente – degli artt. 182, 1° co., e 185, l. fall.

Quelle da seguire nel caso di specie vengono sinteticamente elencate, per brevità, direttamente in dispositivo. Qui è solo opportuno rimarcare l'opportunità di disporre che il liquidatore rediga (alla stregua delle regole di buona amministrazione, che richiedono di norma una previa pianificazione delle attività liquidatorie, come si desume in via di principio dalla disciplina apprestata dagli artt. 104 *ter*, l. fall. e 2487, lett. *c)*, c.c.) un piano delle attività di liquidazione, puntuale ed articolato, con indicazione delle specifiche modalità e dei tempi previsti per ciascuna di esse, da trasmettere, entro il termine di giorni quarantacinque dalla pubblicazione del presente decreto, ai commissari giudiziali ed al comitato dei creditori, affinché ne valutino la coerenza rispetto alle previsioni concordatarie e successivamente dispongano di uno strumento efficace di controllo sull'esatta esecuzione del concordato.

Nello svolgimento della sua attività, il liquidatore dovrà comunque rispettare le forme previste dagli artt. 105–108 *ter*, l. fall., salvo che diverse modalità di liquidazione risultino prestabilite, con

Firmato Da: LA ROSA CLOTILDE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 504b1ae485835afbd1fe68dab71bb3c5

riferimento ad uno o più beni oggetto della cessione, nella proposta di concordato conclusivamente approvata.

P.Q.M.

1) **omologa** il concordato preventivo proposto da Renato Casale Srl;

2) **nomina** liquidatore giudiziale IL DR. DE GIORGIS EMILIO;
che si atterrà alle seguenti disposizioni:
- il liquidatore, entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, trasmetterà ai commissari giudiziali ed al comitato dei creditori un piano delle attività di liquidazione (con indicazione delle relative modalità) e dei tempi previsti per ciascuna di esse, che, unitamente al relativo parere dei commissari giudiziali, sarà trasmesso al giudice delegato e comunicato, a cura dei commissari, ai creditori;
- il liquidatore individuerà in concreto le modalità della liquidazione conformemente a quanto specificamente previsto nella proposta concordataria ovvero, in difetto di specifiche previsioni o in caso di intervenuto superamento delle previsioni contenute nella proposta, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 105-108*ter*, l. fall., procedendo quindi alle vendite mediante procedura competitiva, previa acquisizione in ogni caso del parere dei commissari giudiziali e dell'autorizzazione del comitato dei creditori, ed invio di informativa al giudice delegato almeno dieci giorni prima del compimento dell'atto;
- per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, il liquidatore dovrà munirsi dell'autorizzazione del comitato dei creditori e del parere favorevole dei commissari giudiziali, dandone al contempo informazione al giudice delegato;
- il liquidatore richiederà il parere dei commissari giudiziali e l'autorizzazione del giudice delegato per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio;
- il liquidatore, entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto, procederà al deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori con indicazione delle eventuali cause di prelazione, trasmettendone copia ai commissari giudiziali che procederanno alla sua comunicazione ai creditori;
- il liquidatore terrà informato i commissari giudiziali, il comitato dei creditori e il giudice delegato in ordine allo stato ed alle prospettive di attuazione del piano di liquidazione mediante il deposito in cancelleria di relazioni semestrali illustrative relative ai periodi 1 gennaio-30 giugno e 1 luglio-31 dicembre di ciascun anno; esse, unitamente al relativo parere dei commissari giudiziali, saranno comunicate, a cura di quest'ultimo, ai creditori;
- il liquidatore dovrà fornire in ogni caso, tempestivamente, le informazioni e i chiarimenti eventualmente richiesti, in qualunque momento, dai commissari giudiziali o dal comitato dei creditori o dal giudice delegato;
- i commissari giudiziali sorveglieranno lo svolgimento della liquidazione, anche visionando la documentazione contabile e fornendo il loro motivato parere sulle relazioni semestrali di cui al punto precedente, e terranno tempestivamente informati il comitato dei creditori e il giudice delegato in ordine ad eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione, e, in caso di rilevanti inadempimenti, valuteranno con il giudice delegato l'adozione delle più opportune iniziative;
- le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate dal liquidatore sul conto corrente bancario intestato alla procedura, e i prelievi saranno vincolati al visto preventivo dei commissari giudiziali;
- il liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito registro previamente vidimato dai commissari giudiziali;
- il liquidatore provvederà a ripartire tra i creditori, il più presto possibile, le somme via via realizzate dalla liquidazione sulla base di piani di riparto predisposti in ragione della collocazione e del grado dei crediti, vistati dai commissari giudiziali e corredati del parere del comitato dei creditori, con la eventuale previsione di eventuali accantonamenti la cui costituzione dovrà essere adeguatamente

Firmato Da: LA ROSA CLOTILDE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 504b1ae485835afbd1fe68dab71bb3c5

motivata; i commissari giudiziali procederanno quindi tempestivamente alla comunicazione dei piani di riparto ai creditori;
- entro 30 giorni dalla data di completamento delle operazioni di liquidazione il liquidatore depositerà in cancelleria, per la presa d'atto da parte del giudice delegato, il rendiconto finale, corredato dalla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori, unitamente al relativo parere dei commissari giudiziali e all'attestazione di questi ultimi circa l'avvenuta presentazione e la completezza della documentazione attestante i pagamenti; quindi i commissari giudiziali provvederanno alla comunicazione del rendiconto ai creditori;
- il giudice delegato autorizzerà il prelievo delle somme liquidate a titolo di compenso per il liquidatore e per i commissari giudiziali solo a seguito dell'attestazione dei commissari giudiziali indicata al punto precedente;
- resta riservato al giudice delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato;
- riserva al giudice delegato la nomina del comitato dei creditori, su apposita istanza del liquidatore giudiziale;
3) **dispone** che il presente decreto, provvisoriamente esecutivo, sia pubblicato a norma dell'articolo 17 l. fall. e comunicato alla debitrice, al liquidatore e ai commissari giudiziali, i quali provvederanno a darne notizia ai creditori.
Non luogo a provvedere sulle istanze fallimentari.
Si comunichi.
Asti, camera di consiglio del 14.2.019

Il Pres.

Il rel. est.

11 9 FEB 2019

Firmato Da: LA ROSA CLOTILDE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 504b1ae485835afbd1fe68dab71bb3c5